

SPETT. LE
RAVENNA ENTRATE S.P.A.
VIA MAGAZZINI ANTERIORI N. 1
48122 RAVENNA

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ
AI FINI DELLA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE**

(Art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 – Art. 3 del Regolamento comunale IMU)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CONTRIBUENTE			
Codice fiscale	Telefono	E-mail	
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)			
Nome	Data di nascita	Sesso [M] - [F]	
Comune (o Stato Estero) di nascita			Prov.
Domicilio fiscale	C.A.P.	Comune	Prov.

DICHIARA

che i fabbricati sotto elencati sono inagibili / inabitabili ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale IMU

che per i fabbricati sotto elencati si è in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato

IDENTIFICATIVI IMMOBILE / I								
N. ord.	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

N. ord.	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

N. ord	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

N. ord	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

Regolamento comunale IMU -Art. 3- Fabbricabili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), DPR 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), DPR 06 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente l'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto alla agevolazione per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione di imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

N.B. La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione sostitutiva.

Eventuali annotazioni.....
.....
.....

Allegati.....
.....
.....

Ai sensi dell'art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata a mezzo raccomandata o posta certificata (postacert@pec.ravennaentrate.it) o consegnata a mani presso gli Uffici di Ravenna Entrate S.p.A., corredata della fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Data.....

Firma.....